



COMUNE DI SARMEDE

Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 18/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, SFALCIO ERBA, TAGLIO RAMI/SIEPI IN MATERIA DI DECORO E IGIENE.

IL SINDACO

Premesso che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erbe e di essenze vegetali allergeniche tali da generare un naturale scadimento nella percezione della qualità ed immagine del Comune offendendo il decoro o costituendo disagi e pericoli di carattere igienico-sanitari per la salute pubblica;

Considerato che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei fondi agricoli o dei terreni in genere, costituiscono, per la presenza di ramaglie, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

Considerato altresì che

- possono verificarsi, a causa delle temperature particolarmente elevate, incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca;
- l'incuria di cui sopra può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, e si rende pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitarli;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/200 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale e Gestione Ambientale approvato con DCC n.2 del 28.02.2019, e nello specifico gli artt. 4 e 7 che sanciscono l'obbligo a carico del proprietario di aree, di mantenerle in costante condizione di pulizia e la competenza del Sindaco ad emettere Ordinanze in materia di sanità pubblica;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zanzare e zecche e le infezioni da esse trasmesse;

Visto l'art. III.V.I del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Sentito il Responsabile del 3^a U.O. – Area urbanistica - edilizia privata - polizia locale, proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvederne alla costante pulizia e al decoroso mantenimento con particolare riferimento al taglio dell'erba mediante falciatura ed estirpazione e di quant'altro possa rendere indecorose le aree e costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quella prospiciente la pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.

Inoltre in generale, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati; ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse; agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.; ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza; ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto; ai proprietari di aree verdi in genere; ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, ciascuno per le rispettive competenze; ai confinanti con le strade comunali vicinali e interpoderali:

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, le fioriere e i vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale, oltre che essere causa di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

A V V E R T E

che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 l'importo stabilito per il pagamento in misura ridotta è di euro 160,00.

Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di accertamento e notifica, all'adempimento di quanto sopra ordinato.

In caso di inottemperanza, a seguito dell'applicazione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di 7 giorni di cui sopra, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL – D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 rivolta, specificamente nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 54, per intervento d'ufficio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con rivalsa spese a carico del trasgressore, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

D I S P O N E

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

L'invio della stessa, per quanto di competenza:

- Polizia Locale – sede
- Ufficio Tecnico – sede
- Prefetto della Provincia di Treviso;
- Questore della Provincia di Treviso;
- Comando Stazione Carabinieri di Cordignano;
- ULSS 2 Marca Trevigiana

Il Sindaco
Arch. Larry Pizzol

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Sarnede. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PIZZOL LARRY in data 18/04/2025